



COMUNE DI TREVIGLIO
(Bergamo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'UTILIZZO
DELLE AREE CANI SITE NEL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 31 del 26.03.2009.

INDICE

- Art.1 Finalità
- Art.2 Norme di comportamento
- Art.3 Igiene dei luoghi
- Art.4 Apertura dell'area
- Art.5 Attività di vigilanza
- Art.6 Sanzioni

Art. 1 - Finalità

1.1 Le aree attrezzate per cani situate nel Comune di Treviglio sono istituite per consentire l'attività motoria dei cani, in condizioni di maggiori sicurezza e igiene.

Art. 2 – Norme di comportamento

2.1 Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario in materia di profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica, nell'area appositamente destinata e delimitata, i cani possono essere lasciati liberi in misura di singola unità, purché sotto il costante controllo del proprietario e/o dell'accompagnatore, ai quali fanno capo le responsabilità, così come previsto dal Codice Civile. La presenza di più cani nell'area comporta l'obbligo del guinzaglio, ferme restando le responsabilità in capo al proprietario.

2.2 Gli animali di taglia grossa o media devono essere muniti di guinzaglio, mentre i cani appartenenti alle razze individuate nelle Ordinanze del Ministero della Salute vigenti tempo per tempo devono essere muniti di guinzaglio e devono avere indossata la museruola.

2.3 I cani che utilizzano l'area devono essere iscritti all'anagrafe canina e identificabili ai sensi di legge.

Art. 3 – Igiene dei luoghi

3.1 A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari dei cani od a chiunque li accompagni, di essere munito di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle negli appositi contenitori collocati nell'area.

Art. 4 – Apertura dell'area

4.1 L'area attrezzata è aperta tutti i giorni.

Art. 5 – Attività di vigilanza

5.1 La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Dipartimento Prevenzione Veterinaria dell'ASL Bergamo può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 6 – Sanzioni

6.1 Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D. LGS. n. 267/2000 e successive modificazioni, con sanzione amministrativa di € 50,00.